LOTTO 2 POLIZZA RCT/RCO
"FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA "

LOTTO 2 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO DIPENDENTI (RCT/RCO)

CIG: 895864293E

N.B. LA FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA SI RISERVA LA FACOLTA' DI AVVALERSI DELLA CONSULENZA DI UN BROKER ASSICURATIVO IN QUALSIASI FASE DELLA GARA, ED ANCHE SUCCESSIVAMENTE DURANTE IL PERIODO DI COPERTURA ASSICURATIVA

Fra la Spettabile Fondazione Teatro alla Scala di Milano (in seguito denominato Assicurato) che agisce per sé, nonché per conto di chi spetta e la Spettabile _____ (in seguito denominata Società), si stipula la presente polizza RCT/RCO

ATTIVITA' DELL'ASSICURATO

L'Assicurato esercita in Italia e nel mondo intero, attività lirica-concertistica e di balletto, e le relative attività preliminari, collaterali, accessorie e complementari, in qualità di esercente, proprietario, imprenditore, conduttore di stabili, gerente e committente. Per attività preliminari, collaterali, accessorie e complementari si intendono, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo: attività didattiche in genere, stage e conduzione di scuole; organizzazione, conduzione e realizzazione di esposizioni e mostre, riprese televisive, servizi fotografici, registrazioni musicali, manifestazioni promozionali, convegni, congressi, corsi di formazione; cessione in uso di propri locali per prove, esercizi, allenamenti; organizzazione, gestione e conduzione di servizi quali i servizi sanitari, di pronto soccorso, antincendio, la sorveglianza armata (o con l'ausilio di cani); la gestione e conduzione di mense, spacci, bar, servizi di guardaroba; realizzazione di costumi, scenografie ed accessori di scena, attrezzature, arredamenti; deposito, custodia e sorveglianza del patrimonio storico ed artistico dell'Assicurato; Gestione del Museo Teatro alla Scala.

I processi di lavorazione, la forza motrice, l'esistenza di infiammabili, di merci speciali, il trattamento delle materie, gli impianti, e tutti i servizi sussidiari e complementari sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare o che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso solo l'impiego di energia nucleare.

L'Assicurato è inoltre conduttore di stabili in uso a qualsiasi titolo. Esistono parcheggi, autorimesse, muri di cinta, cancelli, cartelli e striscioni pubblicitari. L'Assicurato è committente di servizi in genere.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della copertura per il lotto 2) RCT/RCO della "Fondazione Teatro alla Scala", compresa attività del Museo Teatrale.

2. DURATA DELL'APPALTO

Il servizio avrà una durata di anni quattro (48 mesi) a partire dalle ore 24:00 del giorno 31/12/2021 e scadenza il 31/12/2025. In mancanza di disdetta da ambo le Parti tre mesi prima della scadenza, le coperture si intenderanno prorogate per un'ulteriore annualità, e quindi fino al 31/12/2026.

3. FRAZIONAMENTO

Resta convenuto che il frazionamento del premio sarà SEMESTRALE, con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2021 e con prima rata al 30/06/2022.

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLA COPERTURE ASSICURATIVE LOTTO 2
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

	I SEMESTRALITA'	II SEMESTRALITA'	TOTALE LORDO
RESPONSABILITA' CIVILE	*65.000,00*	*65.000,00*	**130.000,00**

Massimali

Il massimo limite di indennizzo per sinistro è pari a:

€ 30.000.000= per la garanzia RCT con i sottolimiti di:

- € 7.500.000,00 per ogni persona ferita o deceduta
- € 3.000.000.00 per danni a cose

€ 15.000.000,00 per la garanzia RCO con il sottolimite di:

- € 1.500.000,00 per ogni persona ferita o deceduta.

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e la garanzia R.C.O., il massimale per sinistro R.C.T. rappresenterà la massima esposizione da parte della Società.

Franchigie

Salvo quanto diversamente convenuto nell'ambito della presente polizza, per ogni sinistro, si intendono operanti, e a carico dell'Assicurato le seguenti franchigie

Garanzia RCT scoperto 10% con il minimo di € 2.500

Garanzia RCO franchigia fissa per infortunato € 2.500

Limiti Indennizzo

Fermi i massimali sopra riportati, sono operanti gli ulteriori sottolimiti:

- € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, in deroga al punto 4 dell'Art. 2
- € 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, in deroga al punto 1 dell'Art. 2

- € 500.000,00 per danni risarcibili per committenze in genere compresa la committenza auto ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile e compresa la garanzia alle persone trasportate.
- € 10.000,00 per danni a cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione di lavori.
- € 10.000,00 per danni a cose sollevate, deposte o traslate

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Polizza	il documento che riporta i termini e le condizioni alle quali sono prestate ed operanti le coperture assicurative ed i servizi di assistenza.
Contraente	Fondazione Teatro alla Scala di Milano
Assicurato	1) Fondazione Teatro alla Scala di Milano 2) Museo Teatrale alla Scala
Società	l'impresa assicuratrice delegataria e le coassicuratrici
Broker	la Società di brokeraggio a cui potrebbe essere affidato il mandato per la gestione della convenzione
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne
Sinistro/Danno	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista la garanzia assicurativa
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Franchigia	parte del danno che l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dall'indennizzo. Nel caso di franchigia assoluta i danni di importo totale inferiori a tale somma non sono rimborsabili; quelli superiori sono ridotti dell'importo della franchigia
Scoperto	percentuale del danno indennizzabile che, a termini di polizza, rimane a carico dell'Assicurato
Comunicazioni	per comunicazioni alla Società si intendono quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi e telefax e mail.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

CGA Art. 1 - Dichiarazioni dell'Assicurato – aggravamento del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del C.C.

Tuttavia, l'omissione del contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti dell'Assicurato.

Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dall'ultima scadenza annua del contratto).

CGA Art. 2 – Diminuzione del rischio

In caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

CGA Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati o ne è stato deliberato il pagamento; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento o della delibera.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del **novantesimo** giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento o della delibera, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi ai sensi dell'art. 1901 del C.C.

CGA Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

CGA Art. 5 – Interpretazione del contratto

Le Parti convengono che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

CGA Art. 6 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

CGA Art. 7 – Foro competente
Le parti convengono nell'indicare come foro competente quello di Milano.

CGA Art. 8 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CGA Art. 9 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato delle cose assicurate.

CGA Art. 10 – Ripartizione dell'assicurazione e delega (se necessaria)
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società in appresso indicate:

- _____ quota _____
  (Delegataria)

- _____ quota _____
  (Coassicuratrice)

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della società _____designata quale coassicuratrice Delegataria.

Ogni comunicazione si intende data e ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici.

La Delegataria è anche incaricata dalle coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze e, ove necessario, del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Scaduto il premio la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

CGA Art. 11 – Limite massimo di indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

CGA Art. 12 – Estensione Territoriale
La presente Assicurazione, salvo quanto diversamente specificato, ha la seguente validità territoriale:

- Garanzia RCT Mondo Intero escluso Usa e Canada
- Garanzia RCO Mondo Intero

CGA Art. 13 – Clausola di secondo rischio – Altre assicurazioni
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente convenzione, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente convenzione.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente convenzione sia dalle altre polizze, la Società risponde a termini dell'art. 1910 C.C..

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

CGA Art. 14 – Obblighi in caso di sinistro

a) agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, la denuncia deve essere fatta per iscritto entro 30 gg. lavorativi da quando l'Assicurato è venuto a conoscenza della richiesta di risarcimento e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
b) Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni. Inoltre, se per l'infortunio viene inviato procedimento penale, egli deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Del pari, deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'INAIL per conseguire o ripetere risarcimenti.

La denuncia deve essere presentata entro 30 gg. da quando l'Assicurato abbia ricevuto notizia dell'inchiesta pretoria o della richiesta di risarcimento.

La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

CGA Art. 15 – Esagerazione dolosa del danno

Qualunque denuncia di sinistro falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'ammontare del danno, sia per ogni altra circostanza, comporterà la perdita del diritto all'indennizzo.

CGA Art. 16 – Procedura per la valutazione del danno – Gestione delle vertenze di danno

la Società assume, a nome dell'Assicurato, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, sostenendo le spese di difesa, sia civile che penale, sino ad esaurimento del grado giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non risponde di multe o ammende.

CGA Art. 17 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro **trenta** giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'assicurato dimostri che non ricorra il caso di dolo dell'Assicurato e/o Contraente.

CGA Art. 18 – Surroga

La Società rinuncia al diritto di surrogazione sancito dall'art. 1916 C.C. nei confronti dei Terzi responsabili del danno, con l'esclusione del caso di dolo, limitatamente alle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge nonché verso i proprietari degli immobili, il pubblico, gli sponsors, gli artisti, gli associati, i fornitori ed i consulenti.

Il disposto di questo articolo viene a cessare qualora l'Assicurato autorizzi la Società con comunicazione scritta o l'Assicurato stesso eserciti l'azione verso il responsabile.

CGA Art. 19 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al **sessantesimo** giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dalla Convenzione con preavviso di 90 giorni.

In tal caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso, congiuntamente alla eventuale regolazione del premio, se prevista.

CGA- Art. 20 - Escape Clause – Diritto di recesso anticipato

Fermo quanto previsto dalle Norme Generali all'Art. 19.) "Recesso in caso di sinistro", premesso che la presente Polizza è stata stipulata per una durata superiore all'anno, è in facoltà dell'Assicuratore esercitare il diritto di recesso dalla copertura assicurativa, con effetto da ciascuna scadenza annuale, con preavviso di 120 giorni da trasmettersi al Contraente a mezzo lettera raccomandata A.R.

CGA- Art. 21 – Invio Informazioni Sinistri

Si conviene fra le parti che la Compagnia si obbliga ad inviare alla Contraente, con cadenza annuale, file in formato elettronico riepilogativo dei sinistri denunciati e del loro stato, recante le seguenti informazioni minime**:**

- la data del sinistro
- la descrizione dell'evento
- numerazione attribuita al sinistro della Compagnia
- l'importo della riserva sul sinistro
- la data dell'avvenuta eventuale liquidazione
- importo liquidato

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Art. 1 - Oggetto della copertura

A) ***Responsabilità Civile verso Terzi***

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e/o materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione in relazione all'esercizio dell'attività assicurata.

Entro tali presupposti, l'assicurazione vale anche per:

- la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge;
- le azioni di rivalsa esperite da enti od istituti previdenziali od assistenziali.

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato a sensi di legge per tutte le sue attività, anche se non specificatamente nominate, comprese quelle preliminari, complementari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative, nulla escluso né eccettuato, nella sua qualità di proprietario, conduttore, gestore, esercente e committente di tutto quanto descritto.

Relativamente ai danni consequenziali, la garanzia copre i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, che siano conseguenti ad un danno corporale e/o materiale indennizzabile a termini di polizza.

Tale estensione è prestata sino a concorrenza del sottolimite di € 5.000.000 per sinistro e periodo e con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 5.000.

Delimitazioni

Non sono considerati terzi il legale rappresentante, nonché il rispettivo coniuge, genitori, figli e fratelli.

B) ***Responsabilità Civile verso Dipendenti***

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge o per sentenza da parte dei componenti organi, per danni sofferti da Prestatori di Lavoro da lui dipendenti (comprese le malattie professionali) per morte e per lesioni personali.

La Società, quindi, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme eccedenti le indennità a norma di legge che egli sia condannato a pagare all'infortunato od ai suoi aventi diritto.

La Società inoltre si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dell'azione di regresso che, in relazione agli infortuni di cui sopra, fosse esperita dall'Inail o da altre associazioni similari.

L'assicurazione conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da diffusa ed inesatta interpretazione di leggi vigenti in materia.

L'assicurazione viene estesa al rischio delle malattie professionali indicate secondo le voci delle tabelle n. 4 e 8 allegate al DPR 30 giugno 1965 n. 1124.

Parimenti la garanzia è estesa a quelle altre malattie, non esplicitamente elencate nelle tabelle suddette, per le quali sia provata la causa di lavoro.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della presente convenzione e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi successivamente alla data del 31/03/2007.

La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile personale nonché all'assistenza legale a favore dei dipendenti dell'Assicurato incaricati o no della direzione e della sorveglianza dei lavori per le eventuali responsabilità civili e/o penali loro derivanti nello svolgimento delle loro mansioni professionali anche se dovute a colpa grave a seguito di infortuni occorsi sul lavoro ad altri dipendenti.

Ad ulteriore chiarimento di quanto esplicitato nel presente paragrafo che regolamenta l'operatività della garanzia medesima si precisa:

- Ai sensi degli art. 10) e 11) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124;
- Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro ai cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali delle quali sia derivata un'invalidità permanente;

si conferma che la predetta garanzia comprende i risarcimenti dovuti a titolo di **danno biologico.**

Art. 2 **- Esclusioni**

Le garanzie prestate con la presente polizza escludono dal risarcimento i danni:

1. derivanti da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di beni e/o attrezzature dell'Assicurato o da esso utilizzati, salvo quanto assicurato al settore Beni Patrimoniali;
2. conseguenti ad eventi per i quali è obbligatoria l'assicurazione ex legge 990;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; la presente esclusione non si applica quando quanto sopra venga impiegato per uso diagnostico e/o tecnico;
4. derivanti da inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e dell'ambiente in genere.
5. di qualsiasi natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura amianto.
6. di qualsiasi natura derivanti da campi elettromagnetici.
7. derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente dalla legge;
8. direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di guerra e guerra civile ed eventi sociopolitici.
9. conseguenti ad attività di Information & communication tecnology (e-risk), attività a mezzo internet (internet liability) e/o derivanti dalla trasmissione, in qualunque modo, di virus informatici;

10. danni di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente od indirettamente, derivanti da epidemie e pandemie.

Art. 3 - Estensioni

L'assicurazione vale:

- per i danni causati a terzi da collaboratori legati all'Assicurato da contratti professionali, mentre svolgono la loro attività per l'Assicurato;
- sono considerati terzi tutti i collaboratori non dipendenti dell'Assicurato, ma legati ad esso da contratti continuativi, temporanei o a cachet;
- per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato stesso, con un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 300.000,00. Restano ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di assicurazione.
- a parziale modifica del punto 4 dell'art. 2 la garanzia è estesa sino alla concorrenza di € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, ai danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fatto accidentale nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.
- A parziale deroga del punto 1 dell'art. 2, la garanzia è estesa ai danni di cose altrui derivanti da incendio di beni e/o attrezzature dell'Assicurato o da esso detenute ed utilizzate; questa estensione di garanzia è prestata ~~con una franchigia assoluta di € 260,00 e~~ con un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 1.000.000,00.
- Per tutti i danni, diretti o indiretti, causati da - o verificatesi in occasione di – atti di terrorismo, a prescindere dal ricorrere, contestuale o meno, sulle circostanze del sinistro di concause di qualsivoglia natura, con un massimo risarcimento per sinistro e anno di 2.500.000,00. Per atto di terrorismo si intende ogni atto violento o comunque ogni atto pericoloso per la vita umana o per beni materiali e immateriali, compiuto con l'intenzione di influenzare in qualsiasi modo, governo o istituzione o per creare stati di tensione, di timore o di panico nella collettività in genere o in parte di essa.

Art. 4 - Esistenza di parcheggi – danni ai veicoli di dipendenti e di terzi

La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati alle autovetture, ai cicli e motocicli di proprietà di Terzi, di Dipendenti e/o degli Amministratori in sosta nel parcheggio custodito da parte di terzi ed ubicato presso il Teatro alla Scala.

Art. 5 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari

La Società si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 delle Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Inoltre si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante medesima della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità suddetta. In dipendenza di quanto precede la controparte, o altro soggetto obbligato ai sensi della legge sopra citata, è tenuto ad effettuare i pagamenti (premi/franchigie) esclusivamente per mezzo di bonifico bancario su conto

corrente indicato dalla Società riportando, se previsti, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP).

Art. 6 - Sanzioni Economiche - Embargo

L'Assicuratore non sarà obbligato a garantire una copertura né tenuto a liquidare un sinistro o erogare una prestazione in applicazione della presente polizza se il fatto di garantire la copertura, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione dovesse esporre l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati uniti, del Regno Unito o dell'Italia.